



---

Determinazione Dirigenziale

*n. 891/2026 del 01 Giugno 2026*

**OGGETTO: Approvazione convenzione con C.M.D. - Servizi Medici s.r.l. per il raccordo con la struttura di ricovero di riferimento ai sensi della D.G.R. Liguria n. 589/2023.**



## DETERMINAZIONE

**OGGETTO:** approvazione convenzione con C.M.D. – Servizi Medici s.r.l. per il raccordo con la struttura di ricovero di riferimento ai sensi della D.G.R. Liguria n. 589/2023.

### IL COORDINATORE DI AREA 5

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18 del 12.12.2025 “Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica all'articolo 29 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33 (disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)” in particolare l'art. 17 ter e l'art. 24 bis ;

Richiamata, altresì, la D.G.R. Liguria n. 629 del 24.12.2025, avente ad oggetto “Nomina coordinatori delle Aree Sociosanitarie Locali 1, 2, 3, 4 5 e Liguria Salute ai sensi della LR. n. 18/2025 “Disposizioni di riordino del servizio sanitario regionale e modifica all'articolo 29 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)”, con la quale, tra l'altro, sono state conferite ai Coordinatori di Area le funzioni necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali e il supporto alle strutture regionali e aziendali per il completamento del processo di transizione verso i nuovi assetti organizzativi, ivi disponendosi:

- al punto 1) del dispositivo, a “nominare ai sensi dell'art. 33, c. 3 della L.R. n. 18/2025 i coordinatori delle Aree dell'ATS, individuati fra i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 bis e 24 ter della L.R. 41/2006, come segue: [.....] per ASL 5: Area Sociosanitaria Locale 5: Dott. Paolo Cavagnaro”;
- al punto 2) del dispositivo “di stabilire che l'incarico dei coordinatori decorre dal 1° gennaio 2026 e ha durata fino al 30 giugno 2026 prorogabile per altri 6 mesi e, comunque, non oltre l'avvenuta nomina, da parte del Direttore generale dell'ATS Liguria, dei direttori delle Aree”;
- al punto 3) del dispositivo “di stabilire che i soggetti nominati operano nei limiti definiti dal presente atto e rispondono al Direttore Generale dell'ATS Liguria”;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di ATS Liguria n. 5 del 02/01/2026 ad oggetto “Assetto organizzativo e gestionale transitorio, a decorrere dall'1.1.2026, nella more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla L.R. n. 18 del 12.12.2025” con la quale si prende atto di garantire la continuità gestionale e l'erogazione dei servizi essenziali, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale di cui alla richiamata L.R. n. 18 del 12.12.2025, anche a conferma e ratifica di quanto posto in

essere dalle disciolte Aziende Sociosanitarie Territoriali e da Liguria Salute;

Viste le note n. 11249 del 13.01.2026, n. 24183 del 21.01.2026, n. 37345 del 29.01.2026, n. 52083 del 9.02.2026 e n. 88450 del 4.03.2026 di ATS Liguria che individuano le deleghe assegnate ai Coordinatori di Area;

Richiamata integralmente la D.G.R. Liguria n. 589/2023 avente ad oggetto "Revisione e aggiornamento dei requisiti autorizzativi delle strutture di chirurgia ambulatoriale di cui alla deliberazione n. 944/2018, come modificata dalle deliberazioni nn. 552/22 e 351/2022", in particolare con riferimento al seguente passaggio testuale: «Nel caso di struttura di Chirurgia ambulatoriale non inserita in ambiente con degenza per acuti devono essere presenti anche: [...] Nel caso di complicanze non gestibili in loco o nel caso sia necessario il pernottamento del paziente in ambiente protetto, la struttura deve garantire il trasporto del paziente alla struttura ospedaliera o casa di cura privata di riferimento situata nello stesso ambito urbano e ad una distanza percorribile in un tempo che consenta il trattamento delle complicanze; a tal fine è adottata una convenzione formalizzata per il raccordo con la struttura di ricovero di riferimento»;

Premessa la richiesta dell'Ente Gestore C.M.D. – Servizi Medici s.r.l., P.IVA 01281410116, in merito al convenzionamento per il raccordo con la struttura di ricovero di riferimento, come sopra menzionato (email datata 08/04/2026, conservata agli atti), tenuto conto della necessità dell'Ente Gestore in argomento di accreditarsi per attività ambulatoriale chirurgica (Struttura di Tipo 2);

Attesa la disponibilità accordata da ASL5 al predetto convenzionamento;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'approvazione della suddetta convenzione, sullo schema di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la convenzione di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Processi Amministrativi Ospedale-Territorio, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
5. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di Area 5.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRETTORE S.C. PROCESSI  
AMMINISTRATIVI OSPEDALE-TERRITORIO  
AREA 5  
(Dott.ssa Laura PIERAZZINI)

Firmato digitalmente  
IL COORDINATORE DI AREA 5  
(Dott. Paolo CAVAGNARO)

Firmato digitalmente e visto per la regolarità contabile

IL DIRETTORE  
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DI AREA 5  
(Dott. Luca RICCIARDI)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento

è

non è

soggetto a data protection

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'ASL 5, ai sensi della normativa vigente.

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

**B6-62-0A-27-5B-C5-22-88-96-96-28-B0-F5-ED-09-90-D5-D0-1B-7B**

PAdES 1 di 1 del 27/05/2026 16:39:57

Soggetto: LAURA PIERAZZINI

S.N. Certificato: F8214087

Validità certificato dal 18/09/2024 12:31:47 al 18/09/2027 12:31:47

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

-----

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**8E-B7-07-43-ED-9E-F4-F0-F7-81-66-A4-0F-79-D2-19-9E-05-0D-FC**

**PAdES 1 di 2 del 01/06/2026 13:22:24**

Soggetto: LUCA RICCIARDI

S.N. Certificato: 3D528BD7

Validità certificato dal 02/10/2023 12:54:29 al 02/10/2026 12:54:29

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

-----  
**PAdES 2 di 2 del 01/06/2026 12:44:06**

Soggetto: PAOLO CAVAGNARO

S.N. Certificato: 6BAFA31C

Validità certificato dal 07/12/2023 07:31:18 al 07/12/2026 07:31:18

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.  
-----

**CONVENZIONE DI RACCORDO FRA ATS LIGURIA-ASL5 E C.M.D. SERVIZI MEDICI  
SRL AI SENSI DELLA D.G.R. LIGURIA N. 589/2023**

**TRA**

Il soggetto gestore C.M.D. Servizi Medici s.r.l., con sede legale nel Comune di Santo Stefano di Magra (SP), via Zara n. 2, codice fiscale partita IVA 01281410116, nella persona del legale rappresentante, dott.ssa Rossana Bevilacqua, per la unità d'offerta denominata C.M.D. Servizi Medici, sita nel Comune di Santo Stefano di Magra, in viale Pozzoli snc, Struttura di "tipo 2" per prestazioni di chirurgia ambulatoriale, di seguito denominata anche solo "Struttura"

**E**

ATS Liguria con sede in Piazza della Vittoria, 15, 16121 Genova, C.F./P.IVA 02421770997, rappresentata dal dott. Paolo Cavagnaro delegato alla firma del presente atto in qualità di Coordinatore *pro-tempore* dell'Area Sociosanitaria Locale 5, di seguito denominata ASL5

in appresso collettivamente denominate "Parti"

**PREMESSO CHE**

- (a) la Regione Liguria nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, a integrazione della rete assistenziale ospedaliera e in linea con gli indirizzi nazionali si è posta, quale obiettivo, il progressivo passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;
- (b) la Regione Liguria, in considerazione dell'evoluzione della chirurgia legata all'innovazione tecnologica e all'espansione delle tecniche a minore invasività che consentono di ampliare l'offerta di setting organizzativi:
  - 1. con la DGR n. 717/2021 ha previsto, tra le azioni di sistema, il riordino normativo con riferimento, tra l'altro, alla ridefinizione degli standard autorizzativi e all'aggiornamento dell'elenco delle prestazioni dell'attività chirurgica a bassa complessità - day surgery e chirurgia ambulatoriale;
  - 2. con le successive DGR nn. 351 e 552/2022 ha approvato il documento tecnico predisposto da A.Li.Sa. in materia di riordino della chirurgia ambulatoriale, contenente la classificazione delle strutture di chirurgia ambulatoriale in base alla complessità delle prestazioni effettuabili e dei relativi requisiti organizzativi, procedendo alla revisione e aggiornamento dei requisiti autorizzativi di tipo strutturale, tecnologico e organizzativo delle strutture di chirurgia ambulatoriale pubbliche e private già autorizzate, modificando la precedente DGR n. 944/2018 "*Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione*";
  - 3. con la DGR 589 del 22/6/2023 ha approvato la "Revisione e aggiornamento dei requisiti autorizzativi delle strutture di chirurgia ambulatoriale di cui alla deliberazione n. 944/2018, come modificata dalle deliberazioni nn. 552/22 e 351/2022";

- (c) le DGR sopra richiamate prevedono che le strutture di chirurgia ambulatoriale non inserite in ambiente con degenza per acuti debbano garantire - nel caso di complicanze non gestibili in loco o nel caso sia necessario il pernottamento del paziente in ambiente protetto - il trasporto del paziente alla struttura ospedaliera o casa di cura privata di riferimento situata nello stesso ambito urbano e ad una distanza percorribile in un tempo che consenta il trattamento delle complicanze, provvedendo a tal fine a formalizzare una convenzione per il raccordo con la struttura di ricovero di riferimento;
- (d) la Struttura ha inoltrato ad ASL5 espressa richiesta di stipula della convenzione, al fine di ottemperare – con riferimento al proprio ambulatorio sito in viale Pozzoli snc 19037 Santo Stefano di Magra (SP) – al requisito stabilito dalla Regione Liguria per le strutture extraospedaliere che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale;

Tutto ciò premesso tra le Parti,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Premesse**

- 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione e vengono dalle Parti considerate quali condizioni essenziali della stessa.

#### **Articolo 2 - Oggetto**

- 1. Le Parti, al fine di ottemperare al requisito stabilito dalla Regione Liguria per le strutture extraospedaliere di chirurgia ambulatoriale, istituiscono - con le modalità specificatamente definite all'articolo 3 - un collegamento funzionale per emergenze e urgenze, nei confronti dei pazienti provenienti dalla Struttura che, sottoposti ad un intervento di chirurgia ambulatoriale, siano incorsi in complicanze non gestibili in loco o che richiedano il pernottamento in ambiente protetto.
- 2. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che in caso di necessità di ricovero, la presa in carico dei pazienti da parte della struttura degenziale competente di ASL5 potrà essere assicurata in relazione alla contingente disponibilità di posti letto.

#### **Articolo 3 - Modalità**

- 1. Nei casi previsti all'articolo 2, la Struttura provvederà alla tempestiva chiamata del Servizio di emergenza sanitaria territoriale, comunicando le informazioni essenziali attinenti alle condizioni di salute del paziente.
- 2. Il paziente verrà accompagnato sull'ambulanza da un medico/operatore sanitario/infermiere in servizio presso la Struttura, al fine di informare tempestivamente i dirigenti medici di ASL5, in merito al quadro clinico del paziente stesso, fino alla sua presa in carico da parte delle competenti Strutture di ASL5.

3. La Struttura si impegna a consegnare ad ASL5, con modalità tali da garantire sicurezza e riservatezza dei dati del paziente, la cartella clinica dello stesso, nonché ogni altra informazione ritenuta utile.
4. Ogni decisione in merito all'erogazione delle prestazioni sanitarie ritenute più idonee a seconda del quadro clinico del paziente, rientrerà nell'esclusiva competenza di ASL5.

#### **Articolo 4 - Rapporti economici**

1. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non comporta alcun onere economico da parte di entrambe, in quanto il trasporto dei pazienti avviene per il tramite del servizio di emergenza sanitaria territoriale.

#### **Articolo 5 - Durata**

1. La presente convenzione avrà vigenza dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31/12/2027.
2. Entrambe le Parti hanno la possibilità di richiedere la proroga o il rinnovo della convenzione. In caso di rinnovo, questo dovrà costituire oggetto di apposito accordo, escludendosi automatismi al riguardo.
3. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo mediante raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di almeno due mesi.

#### **Articolo 6 – Anticorruzione**

1. Nell'esecuzione della presente convenzione, le Parti sono tenute all'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.
2. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

#### **Articolo 7 - Trattamento dati**

1. Le Parti assumono tutte le iniziative e pongono tutti gli adempimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento europeo 2016/679 e relative norme di armonizzazione.
2. In particolare, le parti avranno cura che le informazioni ed i dati assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente necessari e connessi agli scopi della stessa.

3. Le parti si impegnano, altresì, a garantire e a far garantire la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze, anche afferenti altre proprie attività, di cui le unità di personale coinvolte siano venute a conoscenza impartendo loro precise istruzioni affinché il trattamento sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.
4. In riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, le Parti opereranno, in riferimento alle prestazioni di rispettiva competenza, quali autonomi titolari del trattamento garantendo l'applicazione delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

#### **Articolo 8 - Foro competente**

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il foro della Spezia.
2. Le parti, comunque, si impegnano a fare il possibile per dirimere le questioni in modo amichevole, ricorrendo all'azione giudiziaria solo in casi estremi.

#### **Articolo 9 – Norma di Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato espressamente dalla presente convenzione, le Parti rinviando di comune accordo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Articolo 10 - Norme fiscali**

1. Le spese di registrazione della presente convenzione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.
2. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico delle Parti in egual misura.

Letto, approvato e sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Per ATS Liguria  
Il Coordinatore di Area 5

Dott. Paolo Cavagnaro

Per C.M.D. Servizi Medici srl  
Il Rappresentante legale

Dott.ssa Rossana Bevilacqua